

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 26/08/2025 n. 1059**

#### **Settore IV**

#### **4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

#### **4.3.4 - UO Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013. IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI ARCEVIA (AN) FRAZIONE AVACELLI N. 255. DITTA AZIENDA AGRICOLA CESARETTI GABRIELLA - P.IVA 01310150428.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35”* che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 3 comma 1 del sopracitato D.P.R. n. 59/2013 che elenca i sette titoli abilitativi che entrano a far parte dell'A.U.A.;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 20 maggio 2019 tra i Comuni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Arcevia, Barbara, Serra De' Conti e l'Unione dei Comuni *“Le Terre della Marca Senone”* per la gestione della funzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, comprensiva del servizio Commercio e Attività Economiche;

CONSIDERATO che in data 19/06/2025 la Sig.ra Cesaretti Gabriella in qualità di Legale rappresentante della Ditta AZIENDA AGRICOLA CESARETTI GABRIELLA con sede legale in Arcevia (An) Frazione Avacelli n. 255, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ancona (AN) al n. 144581, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni *“Le Terre della Marca Senone”* istanza finalizzata al rilascio dell'A.U.A., quale gestore dell'impianto produttivo sito in Comune di Arcevia (An)

Frazione Avacelli n. 255, presso il quale è svolta attività di coltivazione di alberi da nocciole, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

VISTA la domanda di A.U.A., presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" via Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA CESARETTI GABRIELLA in data 19/06/2025 di cui alla pratica SUAP n. 2072/2025 prot. n. 18796 del 19/06/2025, trasmessa alla Provincia di Ancona dal SUAP con Pec prot. n. 18926 del 20/06/2025, acquisita agli atti in pari data con ns. prot. n. 25425, nonché le integrazioni trasmesse dal SUAP alla Scrivente Autorità con Pec del 18/07/2025 (acquisite agli atti in pari data con ns. prot. n. 29303) e con Pec del 01/08/2025 (acquisite agli atti in pari data con ns. prot. n. 31274);

#### ACQUISITO:

- il parere favorevole allo scarico su suolo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Urbanistica e Ambiente del Comune di Arcevia, con prescrizioni indicate nella nota tecnica di ARPAM (allegata) pervenuto con PEC Suap n. 24447 del 07/08/2025, acquisito in pari data con ns. prot. n. 32044 (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO comunque che, in merito alla comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 5 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, la Ditta in argomento ha provveduto a presentare per tramite del Suap dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico (*rif. inf. 02*) resa dal tecnico competente in acustica ambientale – P.I. Luigi Paolinelli – iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione Marche al n. 409/TRA08 dal 17/11/2009, che dichiara che l'attività agricola in oggetto per la quale si chiede l'AUA non è soggetta all'obbligo di presentazione della Valutazione di Impatto Acustico in quanto:

- non comporta emissioni sonore rilevanti né installazioni di impianti rumorosi;
- non comporta modifiche significative rispetto all'aspetto acustico preesistente;
- rientra tra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 (attività agricole con lavorazioni di modesta entità);
- rispetta i limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla normativa nazionale (D.P.C.M. 14/11/1997) e dal Regolamento Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Arcevia.

RITENUTO quindi di dover assegnare alla Ditta gli obblighi e gli impegni previsti nel sopra citato parere che unitamente alla dichiarazione di impatto acustico costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013 che prevede che l'A.U.A. abbia una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio;

RICHIAMATO altresì l'art. 4 comma 4, che prevede che ove l'A.U.A. sostituisca titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'Autorità competente adotti il provvedimento nel termine dei novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmetta al SUAP che rilascia il titolo; termine che, nel presente procedimento, è fissato al 17/09/2025;

PRESO ATTO che, nelle more dell'adozione di provvedimenti di attuazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 59/2013, i diritti di istruttoria sono stati assolti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e, da ultimo, n. 2 del 16/01/2024;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

RITENUTO pertanto di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.P.R. 59/2013;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n.43 del 30/03/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06/04/2023 con il quale è stato affidato incarico di Dirigente Tecnico all'Arch. Sergio Bugatti, art.110 comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore IV n.820 del 01/07/2023 ad oggetto: Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali". Conferimento di titolarità di Elevata Qualificazione - Delega di Funzioni, proroga D.D. n. 743 del 21/06/2024 a far data dal 01/07/2024 al 30/06/2025 e ulteriore proroga D.D. n. 801 del 23/06/2025 a far data dal 01/07/2025 al 30/09/2025;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore IV n. 1044 del 13/08/2025 ad oggetto: Sostituzione temporanea del Dirigente;

## DETERMINA

- I. Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a favore della Ditta AZIENDA AGRICOLA CESARETTI GABRIELLA - P.IVA 01310150428 nella persona del legale rappresentante Sig.ra Cesaretti Gabriella ed in qualità di gestore dell'impianto produttivo sito in Comune di Arcevia (An) Frazione Avacelli n. 255, per l'esercizio dell'attività di coltivazione di alberi da nocciole, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- II. Di stabilire che la Ditta, nella persona del gestore, è tenuta a rispettare ogni prescrizione definita nell'allegato tecnico che unitamente alla dichiarazione di impatto acustico sotto riportati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolato/i come segue (rif. inf. 01) (rif. inf. 02):

Allegati	S.C.A. Soggetti Competenti in materia Ambientale	Parti integranti dell'Autorizzazione Unica Ambientale
(rif. inf. 01) SCARICHI	Comune di Arcevia Ufficio Urbanistica ed Ambiente	- parere favorevole allo scarico su suolo con prescrizioni indicate nella nota tecnica di ARPAM (allegata) pervenuto con PEC Suap n. 24447 del 07/08/2025, acquisito in pari data con ns prot. n. 32044. Composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato (Arpam).
(rif. inf. 02) IMPATTO ACUSTICO	Comune di Arcevia Ufficio Urbanistica ed Ambiente	- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico resa dal tecnico competente in acustica ambientale – P.I. Luigi Paolinelli – iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione Marche al n. 409/TRA08 dal 17/11/2009, che dichiara che l'attività agricola in oggetto per la quale si chiede l'AUA non è soggetta all'obbligo di presentazione della Valutazione di Impatto Acustico in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non comporta emissioni sonore rilevanti né installazioni di impianti rumorosi;</li> <li>- non comporta modifiche significative rispetto all'aspetto acustico preesistente;</li> <li>- rientra tra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 (attività agricole con lavorazioni di modesta entità);</li> <li>- rispetta i limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla normativa nazionale (D.P.C.M. 14/11/1997) e dal Regolamento Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Arcevia.</li> </ul> Composta da n. 1 pagina.

- III. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo da parte del SUAP ed è rinnovabile, presentando istanza almeno sei mesi prima della scadenza, alle condizioni di cui all'art. 5 D.P.R. n. 59/2013.
- IV. Di rilasciare la presente autorizzazione sulla base di dichiarazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di controllo delle Amministrazioni competenti.
- V. Di dare atto che il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, attraverso il SUAP, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o di diritto di rilascio della presente autorizzazione, nonché tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa nelle istanze a suo tempo presentate.

- VI.** Di rilasciare la presente autorizzazione conformemente e nei limiti della domanda presentata e del parere degli organi tecnici sopra citati; essa abilita in merito all'endoprocedimento attivato e definito, facendo obbligo al gestore di procedere all'attivazione di ogni altro eventuale endoprocedimento necessario per l'avvio, la variazione e la modificazione dell'attività degli impianti.
- VII.** Di accordare la presente autorizzazione restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale.
- VIII.** Di dare atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione le sanzioni stabilite dalla normativa di settore.
- IX.** Di trasmettere il presente atto, ai fini del suo rilascio ai sensi dell'art. 4, D. P. R. n. 59 del 13 marzo 2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" tramite pec.
- X.** Di rammentare al SUAP, una volta rilasciato al proponente il provvedimento unico, di volerne trasmettere copia alla scrivente Area della Provincia di Ancona.
- XI.** Di dare atto che il provvedimento unico conclusivo rilasciato dal SUAP dovrà essere conservato presso l'impianto insieme agli atti progettuali ed essere messo a disposizione degli organi di controllo.
- XII.** Di trasmettere inoltre il presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale di seguito elencati: - Comune di Arcevia "Ufficio Urbanistica ed Ambiente" per le matrici "scarichi" ed "impatto acustico", per i successivi adempimenti di competenza.
- XIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XIV.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- XV.** Di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 26/08/2025

PER IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Arch. MANCINI MARCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.12.02  
Fascicolo 2025/2613